

Codice A1604A

D.D. 9 agosto 2018, n. 313

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Montemaggiore", ubicato in localita' Raviale nel Comune di Cavaglia' (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con la Comuni Riuniti S.r.l. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cavaglia (VC) – con nota in data 31 maggio 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*Montemaggiore*", ubicato in località *Raviale* nella particella catastale n. 448 del foglio di mappa n. 22, censito al N.C.T. del Comune di Cavaglia (VC).

Il pozzo in esame, ubicato a Sud-Sud-Ovest rispetto al concentrico comunale, risulta autorizzato provvisoriamente con la determinazione n. 4514 del 28 novembre 2005 dalla Provincia di Vercelli a favore del Comune di Cavaglia e risulta inserito con il codice CMR020 nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, in data 5 febbraio 2009 (successivamente aggiornato in data 15 dicembre 2016).

E' stato perforato tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000, è profondo 120,00 metri e ha due tratti finestrati della lunghezza di 6,00 metri ciascuno, che si collocano tra -76,00 e -82,00 metri e tra -106,00 e -112,00 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'uso prevalente del suolo nell'immediato intorno del pozzo è quello agricolo, caratterizzato da seminativi o prati permanenti e da diversi nuclei rurali isolati.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo "*Montemaggiore*", ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 6,80 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un moderato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Figura 18 – Proposta di delimitazione delle zone di rispetto relative al pozzo Montemaggiore (Metodo Whaem2000) – Scala 1:1.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Cavaglia (VC) che, convocato alla Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 con nota del 14 febbraio 2018, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Biella, esaminata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 15 luglio 2010, non aveva rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, aveva sottolineato che l'applicazione degli adempimenti connessi con la ridefinizione consentirebbe interventi di riordino del territorio, che dovrebbero comprendere tutti quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale atti a proteggere la zona di tutela assoluta (recinzione, impermeabilizzazione dell'area ed eventuali interventi di adeguamento della testata del pozzo) e gli adempimenti previsti dal regolamento regionale 15/R/2006 per la zona di rispetto ristretta. Inoltre, in relazione alla presenza di parametri chimici che allora compromettevano la potabilità dell'acqua emunta dall'opera di captazione ed alla significativa vulnerabilità dell'acquifero, riteneva necessario che il gestore si attenesse ad una adeguata frequenza di controllo ed adottasse tutte le misure di trattamento e disinfezione che l'Azienda Sanitaria Locale competente volesse prescrivere.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 15 giugno 2011, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha evidenziato la necessità di richiedere all'ente gestore – alla luce della vulnerabilità da residui di pesticida (*desetilatraxina*) emersa negli ultimi anni ed alla successiva messa in opera di un filtro a carboni attivi – di continuare il monitoraggio dei parametri *desetilatraxina* e *desilterbutilatraxina* con cadenza almeno trimestrale, sia nell'acqua direttamente erogata dal pozzo che nell'acqua dopo il sistema di filtrazione a carboni attivi al fine di verificare sia l'andamento dell'inquinamento che l'efficienza del sistema filtrante a carboni attivi. Inoltre ritiene necessario che l'ente gestore comunichi la programmazione e gli esiti dei controlli interni al fine di permettere una corretta valutazione del rischio connessa alla risorsa acquedottistica nonché a permettere una programmazione dei prelievi ufficiali in tempi e momenti differenti dai controlli eseguiti dall'ente gestore assicurando così una maggiore copertura temporale delle analisi.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, con ulteriore nota in data 3 marzo 2018, ha comunicato che aveva già inviato parere di competenza in merito al procedimento in oggetto con nota prot. n. 79056 del 15 luglio 2010 e che ritiene che il parere a suo tempo inviato sia ancora sostanzialmente valido e pertanto può essere riconfermato nei suoi contenuti.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene – sulla base dei referti delle analisi pedologiche – la classificazione dei terreni ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata del pozzo, che sono caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee Bassa e da una vulnerabilità dell'acquifero stimata in Moderata, attribuibili, quindi, alla "Classe 2". La classificazione costituisce il riferimento tecnico, nell'ambito dell'area di salvaguardia, per l'impiego dei fertilizzanti, che nei terreni appartenenti alla Classe 2 dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto, e dei prodotti fitosanitari.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 21 giugno 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- il gestore della captazione – al fine di verificare sia l'andamento dell'inquinamento da residui di pesticida che l'efficienza del sistema filtrante a carboni attivi – prosegua il monitoraggio dei parametri *desetilatrizona* e *desetilrbutilatrizona* con cadenza almeno trimestrale, sia nell'acqua direttamente erogata dal pozzo che nell'acqua dopo il sistema di filtrazione a carboni attivi; comunichi, inoltre, all'Azienda Sanitaria Locale di Biella, la programmazione e gli esiti dei controlli interni al fine di permettere alla stessa ASL una corretta valutazione del rischio connessa alla risorsa acquedottistica nonché a permettere una programmazione dei prelievi ufficiali in tempi e momenti differenti dai controlli eseguiti in regime di autocontrollo da parte del gestore, assicurando in tal modo una maggiore copertura temporale delle analisi;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione

dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 4514 del 28 novembre 2005 con la quale Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Cavaglià alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "*Montemaggiore*", ubicato in località *Raviale* e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Biella, in data 15 luglio 2010 – prot. n. 79056;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 15 giugno 2011 – prot. n. 19429;

vista la successiva nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 3 marzo 2018;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 31 maggio 2018 – prot. n. 1026, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
**DETERMINA**

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “*Montemaggiore*”, ubicato in località *Raviale* nel Comune di Cavaglià (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato “*Figura 18 – Proposta di delimitazione delle zone di rispetto relative al pozzo Montemaggiore (Metodo Whaem2000) – Scala 1:1.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 6,80 l/s – portata massima di concessione emungibile dal pozzo “*Montemaggiore*” derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci; in tale zona è obbligatorio per le colture erbacee annuali mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop.

Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto concerne la gestione agronomica dell'area di salvaguardia, in presenza di particelle catastali che ricadono in Classe 2, i fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione fosfatica e potassica sarà sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, devono contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica. Sono, altresì, ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione per i pascoli di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree di effettuare un solo intervento di diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza, mentre in relazione alle colture erbacee sono vietati tutti gli interventi in pre-emergenza.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate negli spazi di verde privato è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cavaglià (VC) – Comuni Riuniti S.r.l. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione dell’edificio di presa;
  - continuare – al fine di verificare sia l’andamento dell’inquinamento da residui di pesticida che l’efficienza del sistema filtrante a carboni attivi – il monitoraggio dei parametri *desetilatraxina* e *desetilterbutiltraxina* con cadenza almeno trimestrale, sia nell’acqua direttamente erogata dal pozzo che nell’acqua dopo il sistema di filtrazione a carboni attivi; comunicare all’Azienda Sanitaria Locale di Biella la programmazione e gli esiti dei controlli interni al fine di permettere alla stessa ASL una corretta valutazione del rischio connessa alla risorsa acquedottistica nonché a permettere una programmazione dei prelievi ufficiali in tempi e momenti differenti dai controlli eseguiti in regime di autocontrollo da parte del gestore, assicurando in tal modo una maggiore copertura temporale delle analisi.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Vercelli per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cavaglià – Comuni Riuniti S.r.l. – per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cavaglià, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

I Funzionari Estensori  
Massimiliano Petricig

Fabio Robotti